



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA **- Provincia di Chieti -**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 23/02/2026 N. 2

COPIA

OGGETTO: IMU 2026: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitré** del mese di **febbraio** alle ore **19:35**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di seconda convocazione.

All'appello risulta:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SECCIA FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	PIZZICA FABIO	Si	
Consigliere	GENOBILE ARIANNA	Si	
Consigliere	AGOSTINELLI LUCA	Si	
Consigliere	LAROVERE GIANCARLO	Si	
Consigliere	FALCONE ENZO	Si	
Consigliere	FAVALE CATERINA	Si	
Consigliere	DI RENZO MATTEO	Si	
Consigliere	LACIOPPA MARTINA		Si
Consigliere	PASQUALONE MASSIMO		Si
Consigliere	LAMONACA LUCA	Si	
Consigliere	BARBETTA PATRIZIA	Si	
Consigliere	SILVIDIO MASSIMO	Si	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Riconosciuto il numero degli intervenuti Giancarlo LAROVERE, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. Filippo CARUSI**.

*Il Presidente del Consiglio passa la parola al Sindaco, il quale illustra la proposta dando atto che non si procede ad un aggiornamento delle tariffe vigenti;
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito proclamato dal Presidente:

Favorevoli: 8

Astenuti: 2 (Barbetta e Lamonaca)

Contrari: 1 (Silvidio)

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione.
Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito proclamato dal Presidente:
Di seguito con separata votazione che riporta le medesime maggioranze

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Considerato che la suddetta legge, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune; a tal proposito vale la pena di precisare che per avere accesso alla riduzione, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con la nota del 6 febbraio 2018, è necessaria l'attestazione di conformità dell'associazione di categoria (c.d. “bollinatura”). Sempre il MIT, nella suddetta nota, chiarisce che l'organizzazione sindacale che effettua l'attestazione può essere indifferentemente sia una associazione di proprietari sia di inquilini, purché firmatarie dell'accordo locale e che l'obbligatorietà dell'attestazione fonda i suoi principi sulla necessità di documentare all'Agenzia delle Entrate ed ai Comuni la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, statali o comunali. Pertanto, per usufruire della riduzione del 25% dell'IMU è necessario ottenere la “bollinatura” del contratto di locazione a canone concordato, fermo restando il rispetto degli obblighi specifici dichiarativi.

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...).”

Ritenuto opportuno far presente che:

AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti e che, dal 2021, solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato,

la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una **pensione internazionale**, che hanno lavorato in **Stati esteri in convenzione** con l'Italia e che sono residenti all'estero.

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Visto il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 28 febbraio 2025 con la quale, in esecuzione delle nuove modalità previste dal legislatore, questa Amministrazione ha approvato le aliquote IMU per l'anno di imposta 2025 elaborando il Prospetto estratto dall'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si riportano le risultanze:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D10	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compreso D10)	0 ‰
Aree fabbricabili	10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10 ‰
Altri immobili	10 ‰
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025, con il quale è stato disposto il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio 2026 e la contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla medesima data;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 29 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto che il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato approvato con delibera commissariale n. 3 del 26 aprile 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 4 maggio 2022;

Osservato che il suddetto PRG:

- ha istituito una sola nuova “Zona di Piano”, classificata D5, i cui valori ai fini IMU sono assimilabili a quelli della zona D3;
- ha previsto la c.d. “Viabilità di progetto”, campita all'interno delle varie zone di piano;

Ritenuto stabilire che la c.d. “Viabilità di progetto”:

- ove direttamente conteggiabile nell'ambito della capacità edificatoria (superficie fondiaria) è soggetta ad Imposta;
- ove è solo strutturalmente funzionale alla zona omogenea, in quanto infrastruttura di supporto e collegamento, non è soggetta ad Imposta;

Ritenuto, anche al fine di semplificare all'utenza la ricerca delle aliquote per l'anno di imposta 2026, di adottare specifico atto, ancorchè non necessario, confermando per l'anno 2026 quanto deliberato nell'anno di imposta 2025;

Dato altresì atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

formula la seguente proposta di deliberazione

1. Di confermare per **l'anno di imposta 2026**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU approvate per l'anno 2025:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione del gruppo catastale D10	9 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (compreso D10)	0 ‰
Aree fabbricabili	10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10 ‰
Altri immobili	10 ‰
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

dando atto che i valori di riferimento per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili risultano essere i seguenti:

ZONA	VALORE
Zona A - di vecchia formazione	€/mq 31,00
Zona B - residenziale di completamento	
- ricadente nella Macroarea n.1 Torrevecchia Centro (V. Roma V. Valleparo), V. Chieti, V. Della Liberazione, V. per Castelferrato, V. Torre, V. Torremontanara, S. Pasquale, V. Vaschiola, V. Napoli, V. Palermo, V. Fondo Valle Alento, V. Canale e prossimità	€/mq 43,00
- ricadente nella Macroarea n.2 - Castelferrato (via Palazzo), via San Savino, via Aia, via Sanguinetto località' Salute e prossimità	€/mq 36,00
Zona C1 - residenziale di espansione a intervento diretto	€/mq 31,00
Zona C2 - residenziale di espansione a intervento indiretto	€/mq 26,00
Zona D1 - produttiva di completamento	€/mq 22,50
Zona D2 - produttiva di espansione	€/mq 15,00
Zona D3 - per attività turistico-ricettive	€/mq 35,00
Zona D4 - per attività sportivo-ricreative	€/mq 16,00
Zona D5 – mista residenziale e produttiva	€/mq 35,00
Zone E (tutte le tipologie) – agricola	ESENTE
Zona F1 - per edilizia scolastica	ESENTE
Zona F2 – di interesse religioso, assistenziale e culturale	ESENTE
Zona F3 – per servizi di interesse generale	ESENTE
Zona F4 – per impianti sportivi	ESENTE

Zona F5 (tutte le tipologie) – per verde pubblico	ESENTE
Zona F6 (tutte le tipologie) - rispetto	ESENTE
Zona F7 – parcheggio pubblico	ESENTE

2. Dare atto, quindi, che le superfici classificate nella c.d. “Viabilità di progetto”, campita all'interno delle varie zone di piano, ove direttamente conteggiabili nell'ambito della capacità edificatoria (superficie fondiaria) sono soggette ad Imposta; diversamente, ove la suddetta viabilità è solo strutturalmente funzionale alla zona omogenea, in quanto infrastruttura di supporto e collegamento, non sono soggette ad Imposta.
3. Dare atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, la misura dell'imposta municipale propria dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 50%; la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
4. Di dare atto che questo Ente, avendo approvato le aliquote 2025 utilizzando il prospetto ministeriale del 6 settembre 2024 e non apportando per l'anno 2026 alcuna variazione sempre rispetto al 2025, avvalendosi della regola generale dell'ultrattività delle delibere tributarie, non è tenuto ad alcuna pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, per cui il prospetto IMU 2025 si intende prorogato anche per il 2026.
5. Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.

Il Sindaco
SECCIA FRANCESCO

Si esprime parere **Favorevole** di REGOLARITÀ TECNICA,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: **17/02/2026**

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Fernando DE MATTHEIS

Si esprime parere **Favorevole** di REGOLARITÀ CONTABILE,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: **17/02/2026**

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Fernando DE MATTHEIS

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo LAROVERE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Filippo CARUSI

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, con n. 168/2026 da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)
02/03/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Filippo CARUSI

Spazio per l'autentica

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- È divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione, ai sensi dell'art.134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, perchè dichiarata immediatamente eseguibile il 23/02/2026;

Torrevecchia Teatina, lì 23/02/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Filippo CARUSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO